

STATUTO DELLA “FONDAZIONE
CENTRO STUDI SULL’ARTE
LICIA E CARLO LUDOVICO RAGGHIANI – ETS”

Art. 1 – Origine e denominazione

La “Fondazione Centro Studi sull’arte Licia e Carlo Ludovico Ragghianti – ETS” è un fondazione senza fine di lucro costituita dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca (già Ente Cassa di Risparmio di Lucca), dal Comune di Lucca e dalla Provincia di Lucca, con sede in Lucca Via San Micheletto n. 3. L’acronimo “ETS” potrà essere utilizzato, nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, soltanto a seguito dell’avvenuta iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 2 – Scopi e attività

La Fondazione ha lo scopo di valorizzare l’esperienza di lavoro e di cultura di Licia e Carlo Ludovico Ragghianti e di promuovere gli studi sull’arte sviluppando le linee da loro indicate.

La Fondazione, persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva delle attività di interesse generale di cui alle seguenti lettere dell’art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi o di mutualità o di produzione o scambio di beni e servizi, e precisamente:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modificazioni;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale indicate dal presente Statuto;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

La Fondazione, in particolare, per l'attuazione delle suddette attività di interesse generale, potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- 1) curare la conservazione, l'aggiornamento, l'incremento e l'inventariazione/catalogazione della biblioteca, della fototeca e dell'archivio donati dai coniugi Ragghianti alla Cassa di Risparmio di Lucca, nonché di analoghi fondi donati da terzi, assicurandone la pubblica fruibilità;
- 2) promuovere e curare l'organizzazione, anche in collaborazione con altre istituzioni, di mostre ed eventi, conferenze, convegni, seminari, *stages*, corsi di formazione, a fini di promozione e di divulgazione dell'arte e della cultura, nonché svolgere in quest'ambito ogni altra attività necessaria alla promozione culturale;
- 3) promuovere iniziative di ricerca e di studio, in particolare sull'arte e la cultura visiva moderna e contemporanea, anche mettendo a concorso borse di studio per studenti e giovani ricercatori meritevoli e particolarmente dotati nel settore;
- 4) valorizzare e incrementare la propria raccolta di opere d'arte come fondamentale strumento di conoscenza ed educazione pubblica;
- 5) curare ed editare pubblicazioni (a stampa e su supporto elettronico) connesse agli scopi e alle attività istituzionali.

La Fondazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale di cui ai precedenti commi, purché le stesse siano secondarie e strumentali rispetto all'attività di interesse generale, secondo i criteri e i limiti di cui all'art. 6 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche e integrazioni. Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Per il sostegno dell'attività istituzionale la Fondazione potrà inoltre effettuare campagne di sensibilizzazione e raccolta fondi ai sensi e con le modalità di cui all'art. 7 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 3 – Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni tempo per tempo ricevuti in dotazione dai fondatori o da terzi, nonché di ogni altra utilità destinata a incremento del proprio patrimonio e da eventuali avanzi di gestione destinati a riserva.

La Fondazione ha inoltre in godimento e in uso, a titolo di comodato, da parte della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, la biblioteca, la fototeca e l'archivio donati da Licia e Carlo Ludovico Ragghianti e i beni compresi in altre analoghe donazioni.

La Fondazione ha l'obbligo di provvedere alla conservazione e al mantenimento del patrimonio.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione fondi e riserve comunque denominati a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali.

Art. 4 – Entrate

Per il raggiungimento dei propri scopi la Fondazione dispone delle seguenti entrate:

- redditi derivanti dal suo patrimonio;
- contributi annualmente concordati a carico degli enti fondatori;
- contributi straordinari di volta in volta erogati dagli stessi enti a fronte di particolari esigenze finanziarie della Fondazione;
- altre eventuali contribuzioni, elargizioni o erogazioni liberali da parte di soggetti pubblici o privati;
- contributi ottenuti mediante la partecipazione a bandi indetti da enti pubblici o istituzioni private;
- eventuali contributi derivanti da specifiche norme di legge, come, per esempio, il 5 x mille, salvo se altri.

Art. 5 – Organi della Fondazione

Sono Organi della Fondazione:

- il Presidente;
- il Consiglio di Amministrazione;
- l'Organo di controllo.

Le cariche del Presidente e dei membri del Consiglio di Amministrazione sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento dell'incarico.

Art. 6 – Il Presidente

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i soggetti designati dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e dura in carica per il mandato dello stesso.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione; ha la rappresentanza legale della Fondazione nei confronti dei terzi e in giudizio; vigila sull'esecuzione dei deliberati del Consiglio medesimo, delegando, se del caso, funzioni esecutive a uno o più Consiglieri, al Direttore della Fondazione, a dipendenti o a soggetti esterni; adotta, in caso di urgenza, gli opportuni provvedimenti, sottoponendoli poi alla ratifica del Consiglio.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente a svolgere le proprie funzioni, egli è sostituito temporaneamente, in ogni sua attribuzione, dal Vice-Presidente.

La firma del Vice-Presidente fa piena fede dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Art. 7 – Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 6 (sei) membri, nominati dal Consiglio uscente con le seguenti modalità:

- 3 (tre) componenti scelti da una rosa di almeno 4 (quattro) nominativi designati dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca;
- 1 (un) componente scelto da una rosa di almeno 2 (due) nominativi designati dal Comune di Lucca;
- 1 (un) componente scelto da una rosa di almeno 2 (due) nominativi designati dalla Provincia di Lucca;
- 1 (un) componente scelto da una rosa di almeno 2 (due) nominativi designati dai discendenti in linea retta di Licia e Carlo Ludovico Ragghianti.

Gli enti e gli eredi Ragghianti devono comunicare la rosa dei candidati di loro rispettiva competenza entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta di designazione loro inviata mediante PEC o raccomandata A/R dal Presidente della Fondazione.

Qualora uno o più di essi, a seguito di seconda richiesta inviata con le medesime formalità della prima, non provvedano senza giustificato motivo entro il termine di 15 (quindici) giorni dal suo ricevimento alle designazioni di competenza, il Consiglio sarà costituito con i membri designati, purché in numero non inferiore a 3 (tre), i quali, nella riunione di insediamento, potranno nominare per cooptazione il Consigliere o i Consiglieri mancanti.

Nel caso di dimissioni, di impedimento permanente, di decadenza o di decesso di un membro del Consiglio di Amministrazione, il soggetto che l'ha designato provvede all'invio di una rosa di nominativi pari al numero dei Consiglieri da nominare più uno, e nel rispetto dei termini del presente articolo.

Gli Amministratori così nominati restano in carica per il tempo che avrebbero dovuto rimanervi i membri da essi sostituiti.

I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica per un quadriennio e possono essere rinominati.

I membri del Consiglio agiscono senza vincolo di mandato, nell'esclusivo interesse della Fondazione.

Il mandato del Consiglio di Amministrazione termina con la riunione convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio di

validità del mandato, e nella stessa sede deve essere provveduto al rinnovo dell'organo amministrativo da parte del Consiglio uscente.

Il Direttore della Fondazione partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio. Alle riunioni del Consiglio può partecipare, limitatamente alla discussione di punti all'ordine del giorno inerenti a questioni scientifico-culturali, il Presidente del Comitato scientifico.

I membri del Comitato scientifico possono essere designati come componenti del Consiglio di Amministrazione solamente dopo che siano decorsi 24 (ventiquattro) mesi dalla cessazione dell'incarico.

I membri del Consiglio di Amministrazione decadono dalla loro carica dopo l'assenza, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Consiglio.

In tal caso sono sostituiti secondo quanto disposto dal quarto comma del presente articolo 7.

Art. 8 – Compiti del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione; in particolare, in via esemplificativa e non esaustiva:

- approva entro il 30 novembre di ogni anno il bilancio preventivo per il successivo anno (dal 1 gennaio al 31 dicembre), sulla base del programma delle attività da svolgere in tale periodo;
- approva entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio di esercizio della Fondazione, costituito dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie secondo i modelli e con le modalità previste ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche e integrazioni. Il bilancio è corredato dalla relazione dell'Organo di controllo. Gli utili o avanzi di gestione non saranno distribuiti neanche in modo indiretto e devono essere interamente reinvestiti nelle attività di interesse generale di cui al precedente articolo 2;
- cura la tenuta dei registri e adotta le scritture contabili tempo per tempo previste dalle norme di settore e dai regolamenti di amministrazione e contabilità;
- formula – d'intesa con il Direttore per gli aspetti di competenza, di norma entro il 30 novembre di ogni anno – e delibera gli indirizzi, gli obiettivi e le strategie dell'attività della Fondazione, sulla cui base il Direttore e il Comitato scientifico formulano proposte specifiche. A sua volta il Consiglio di Amministrazione si esprime sulla sostenibilità economica e sulla fattibilità dei progetti presentati dal Direttore e dal Comitato scientifico; inoltre esamina le relazioni intermedie e finali sui progetti illustrati dal Direttore;

- decide in ordine all'accettazione dei contributi, delle donazioni e dei lasciti e della relativa destinazione, nonché delibera in materia di acquisti e alienazioni di beni; inoltre delibera, sentito il parere del Direttore e del Comitato scientifico, riguardo all'accettazione di donazioni di beni artistico-culturali;
- dispone il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio;
- delibera su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione e altri soggetti pubblici o privati;
- nomina ai sensi dell'art. 6 il Presidente;
- elegge tra i propri membri il Vice-Presidente;
- nomina i componenti del Comitato scientifico con le modalità di cui al successivo art. 10;
- nomina il Direttore della Fondazione, stabilendone l'inquadramento giuridico, la durata dell'incarico e il compenso;
- assume il personale occorrente allo svolgimento delle attività della Fondazione, determinandone il trattamento giuridico ed economico tenendo conto delle vigenti norme di legge e dei CCNL eventualmente applicabili in relazione alla natura della Fondazione;
- approva eventuali regolamenti interni, i quali possono disciplinare l'attività sia del personale sia degli organismi tecnici, compreso il Comitato scientifico;
- delibera le modifiche del presente Statuto.

Per gli aspetti di rilevanza culturale il Consiglio decide dopo aver acquisito il parere, non vincolante, del Comitato scientifico.

Art. 9 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente mediante lettera raccomandata, PEC, e-mail con ricevuta di recapito o altro strumento che dia garanzie di ricezione, indicando il relativo ordine del giorno, almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo, nonché ogniqualvolta il Presidente ne ravvisi la necessità o ne sia fatta richiesta da un minimo di 2 (due) Consiglieri, con un preavviso non inferiore a 5 (cinque) giorni. In caso di estrema urgenza è sufficiente il preavviso di 1 (un) giorno da parte della segreteria della Fondazione. Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica.

Le sedute del Consiglio possono svolgersi anche in forma di audio/video-conferenza, purché siano garantite l'identificazione, la partecipazione al dibattito e la parità informativa di tutti gli intervenuti.

Il Consiglio delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, a eccezione delle delibere concernenti le modifiche al presente statuto e, consentito dalla legge, lo scioglimento anticipato della Fondazione, per le

quali è richiesto in ogni caso il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica. In caso di parità, nelle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente o di chi lo sostituisce a termini di Statuto.

Prima di ogni seduta il Presidente nomina il Segretario verbalizzante, che può essere anche un esterno al Consiglio; se nominato, il Direttore assume il ruolo di Segretario.

I verbali delle riunioni del Consiglio sono redatti dal Segretario, trascritti in ordine cronologico su un apposito registro progressivamente numerato e, dopo l'approvazione, sottoscritti da parte del Presidente e del Segretario.

I membri del Consiglio di Amministrazione non possono ricevere incarichi professionali dalla Fondazione.

Art. 10 - Comitato scientifico

Il Comitato scientifico è composto, oltre che dal Direttore, che ne fa parte di diritto, da altri 4 (quattro) membri, tutti nominati dal Consiglio di Amministrazione nella prima riunione utile dopo il proprio insediamento.

La nomina è effettuata dal Consiglio scegliendo in una rosa di nominativi rispettivamente indicati, in ragione di 2 (due) per ciascuno, dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, dal Comune di Lucca, dalla Provincia di Lucca e dagli eredi Ragghianti entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta loro inviata, a mezzo PEC o raccomandata A/R, dal Presidente della Fondazione.

Qualora uno dei soggetti designati non provveda alla dovuta indicazione, nemmeno a seguito di una seconda richiesta, inviata come la precedente, entro il termine di 15 (quindici) giorni dal suo ricevimento, verrà meno il diritto alla designazione, e la nomina sarà effettuata dal Consiglio di Amministrazione.

I designati dovranno essere eminenti personalità del mondo culturale e/o artistico, in possesso di specifiche capacità scientifiche e professionali, comprovate da titoli, studi ed esperienze obiettivamente riscontrabili.

Successivamente all'insediamento del Comitato scientifico, il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato scientifico stesso, può nominare altri membri del Comitato fino a un numero massimo di 2 (due).

Il Comitato scientifico ha la durata del Consiglio di Amministrazione che lo ha eletto, ma i suoi componenti restano in carica fino a quando non siano sostituiti. Essi non possono essere rinominati consecutivamente per più di una volta.

Nel caso di dimissioni, di impedimento permanente, di decadenza o di decesso di un membro del Comitato scientifico, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione nel modo seguente:

- qualora si tratti di un membro nominato a norma del secondo comma del presente articolo 10, scegliendo il sostituto in una rosa di nominativi

rispettivamente indicati, 1 (uno) per ciascuno, dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, dal Comune di Lucca, dalla Provincia di Lucca e dagli eredi Raghianti;

- nel caso invece che si tratti di un componente direttamente nominato dal Consiglio, attenendosi a quanto disposto dal quinto comma di questo medesimo articolo 10.

Il nuovo componente durerà in carica fino alla scadenza degli altri membri del Comitato scientifico.

Qualora si verificano situazioni che rendano impossibile il regolare funzionamento del Comitato scientifico, il Consiglio di Amministrazione, a maggioranza assoluta dei componenti, può deliberare, con adeguata motivazione, la decadenza del Comitato medesimo.

Per le cariche del Presidente e dei membri del Comitato scientifico, nel rispetto della natura non lucrativa della Fondazione, a discrezione del Consiglio di Amministrazione, dopo adeguata verifica della copertura finanziaria, può essere previsto un gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni nella misura stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento dell'incarico.

I membri del Consiglio di Amministrazione possono essere designati come componenti del Comitato scientifico solamente dopo che siano decorsi 24 (ventiquattro) mesi dalla cessazione dell'incarico.

I membri del Comitato scientifico decadono dalla loro carica dopo l'assenza, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Comitato. In tal caso sono sostituiti secondo quanto disposto dal settimo comma di questo medesimo articolo 10.

Art. 11 - Funzioni del Comitato scientifico

Il Comitato scientifico:

- propone al Consiglio di Amministrazione, tramite il Direttore, progetti di attività culturali di alto livello qualitativo, indicando eventuali persone, enti, soggetti o istituzioni ritenuti idonei a collaborare per la loro attuazione, nel rispetto degli indirizzi, degli obiettivi e delle strategie stabilite dal Consiglio di Amministrazione;
- esprime pareri sulle proposte di attività formulate dal Direttore della Fondazione;
- esamina e valuta proposte di attività, mostre e iniziative sottoposte all'attenzione della Fondazione da parte di soggetti esterni;
- fornisce al Consiglio di Amministrazione i pareri che, per quanto di sua competenza, gli siano richiesti.

I membri del Comitato scientifico non possono ricevere incarichi professionali dalla Fondazione.

Art. 12 - Funzionamento del Comitato scientifico

Il Comitato scientifico nomina fra i propri membri, con una maggioranza pari alla metà più uno degli stessi, il proprio Presidente.

Il Presidente convoca il Comitato ogniqualvolta lo ritenga necessario o su richiesta scritta di almeno due dei suoi membri.

La convocazione di ogni riunione è comunicata anche al Presidente della Fondazione perché possa assistervi, senza diritto al voto.

Per la validità delle sedute del Comitato scientifico deve essere presente almeno la maggioranza dei suoi componenti.

Il Comitato scientifico decide con la maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

I verbali delle riunioni del Comitato scientifico sono riportati in un apposito libro tenuto, senza formalità, dal Direttore della Fondazione.

Art. 13 – Direttore della Fondazione

La Fondazione affida la direzione della propria attività ordinaria e l'esecuzione dei programmi deliberati dal Consiglio di Amministrazione a un Direttore nominato dallo stesso Consiglio, scelto, sentito il parere, non vincolante, del Comitato scientifico, fra professionisti del settore di riconosciuto valore culturale e comprovate competenze gestionali e organizzative.

Il Direttore fornisce al Consiglio di Amministrazione relazioni sulle attività svolte e sui risultati conseguiti.

In caso di mancata nomina del Direttore, le funzioni previste allo stesso possono essere attribuite, anche temporaneamente, a un dipendente della Fondazione, mediante delibera del Consiglio di Amministrazione, salvo gli aspetti di natura scientifico-culturale, che saranno attribuiti al Presidente del Comitato scientifico.

Il Direttore della Fondazione può essere designato quale membro del Comitato scientifico solamente dopo che siano decorsi 12 (dodici) mesi dalla cessazione dell'incarico.

Art. 14 - Organo di controllo - Revisione legale dei conti

Il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina di un Organo di controllo. Può essere monocratico o, in alternativa, costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'art. 2399 del Codice Civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2 del Codice Civile.

Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Laddove sia richiesto per legge o ritenuto opportuno, il Consiglio di Amministrazione nomina un Revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti all'apposito registro.

Qualora il Consiglio di Amministrazione assegni all'Organo di controllo anche la funzione di Revisione legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori legali.

L'Organo di controllo può assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

L'Organo di controllo dura in carica quattro anni, per lo stesso periodo del Consiglio di Amministrazione, e può essere rinominato.

Art. 15 - Bilancio sociale e informativa sociale

Se i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate superano l'importo previsto dall'art. 14, comma 2, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche e integrazioni, attualmente pari a 100.000,00 euro annui, la Fondazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti.

Se i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate superano l'importo previsto dall'art. 14, comma 1 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche e integrazioni, attualmente pari a 1.000.000,00 euro annui, la Fondazione - e, per essa, il Consiglio di Amministrazione - deve redigere, depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

Art. 16 - Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite della Fondazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dalla Fondazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio di Amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche e integrazioni.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione.

Art. 17 - Norma di rinvio

Per quanto non previsto nel presente Statuto si fa espressamente riferimento alle disposizioni di legge contenute nel Codice Civile e nel Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche e integrazioni), in quanto compatibili.

Art. 18 - Estinzione della Fondazione

In caso di estinzione o scioglimento della Fondazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, primo comma, del Codice del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo le disposizioni del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

I beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa, tornano nella disponibilità dei soggetti concedenti.